

163 10 610.2014

Comune di Barrafrança

Provincia di Enna

ORDINANZA N. 19 del 09/06/2014

IL SINDACO

Viste le istanze dei gestori di esercizi pubblici per la somministrazione di bevande ed alimenti, tese ad ottenere autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di dehors stagionali;

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'installazione di chioschi e di dehors stagionali e/o continuativi per l'erogazione dei servizi, approvato con Delibera Consiliare n. 41 del 14.06.2010;

Rilevato che l'art. 23 "Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "Dehors" del predetto Regolamento, in attesa di modifica, mostra, così come redatto, incongruenze con la configurazione urbanistica del territorio comunale

Considerato che, con Ordinanze sindacali e di settore, si è derogato alle prescrizioni del predetto Regolamento e, in particolare dell'art. 23, al fine di consentire a tutti gli esercenti interessati di attuare le loro attività anche all'aperto:

Ritenuto che, la mancata autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di dehors per periodi stagionali, potrebbe incidere negativamente sulla già precaria situazione economica di tutte le attività commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti nel territorio comunale e in particolare dei richiedenti;

Ritenuta la necessità e urgenza di provvedere ad autorizzare i richiedenti e tutti gli operatori o gestori di attività o esercizi pubblici che somministrano bevande ed alimenti. all'occupazione di suolo pubblico ed all'installazione di dehors,

AUTORIZZA E ORDINA

di consentire l'occupazione temporanea di suolo pubblico per dehors stagionali e continuativi anche antistanti l'attività commerciale di pubblici esercizi, previa installazione di adeguata segnateica stradale per l'attraversamento pedonale e limitando al minimo la velocità dei veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato.

E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23, u.c. dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Foza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

l Capi Settori provvedano alla esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di legge anche sul sito internet del Comune di Barrafranca ed inviata a:

- Comando VI Settore Polizia Municipale di Barrafranca;

- Capo dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione civile, Servizi tecnici - manutentivi", al fine di provvedere per gli spazi appartenenti al territorio comunale;

- Stazione Carabinieri di Barrafranca.

Dalla Residenza Municipale, 09/06/2014

Il Sindado Avv. Salvytoye Lupo

